

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 07/10/2021

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 26

Oggetto: **CONVERTITO IN LEGGE IL DL N. 111/2021: SMART WORKING PER I FRAGILI PROROGATO FINO AL 31.12.2021**

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021** è stata pubblicata la **Legge n. 133 del 24 settembre 2021**, di **conversione in legge**, con modificazioni, del **DL n. 111/2021**.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, si segnala per i **lavoratori fragili** la **proroga, fino al 31 dicembre 2021**, della possibilità di:

- svolgere di norma la prestazione lavorativa in **smart working**,
- o, in alternativa, qualora l'attività lavorativa non possa essere resa in modalità agile, divedersi **equiparata l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero**.

LAVORATORI FRAGILI

L'articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 111/2021, **proroga fino al 31 dicembre 2021** le **tutele** a favore dei **lavoratori** in condizione di **fragilità** di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Si tratta della possibilità di:

- svolgere la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2-bis);
- nonché, in alternativa, in caso di impossibilità a svolgere il lavoro agile, di assentarsi dal lavoro e vedersi riconosciuto, a determinate condizioni, il periodo di assenza come **ricovero ospedaliero**, con diritto al relativo trattamento economico. **Per l'equiparazione dell'assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell'anno solare, tetto che probabilmente è già stato raggiunto dai lavoratori portatori di gravi patologie che ne abbiano già fruito a partire dall'inizio dell'anno 2021.**

Tale possibilità viene riconosciuta, fino al prossimo 31 dicembre, ai c.d. **lavoratori fragili**, ossia i

dipendenti pubblici e privati in possesso:

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,

- nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

Preme ricordare che le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità erano state prorogate fino allo scorso 30 giugno dal DL n. 41/2021. Successivamente, il DL n. 105/2021 aveva differito al 31 ottobre 2021 - con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021, al fine di evitare scoperture - esclusivamente la possibilità di ricorrere allo smart working, senza nulla prevedere con riferimento all'equiparazione al ricovero ospedaliero, tutela che doveva pertanto ritenersi scaduta con il 30 giugno 2021.

Si evidenzia ora che, a seguito della modifica apportata al comma 2, art. 26, DL n. 18/2020 ad opera della Legge n. 133/2021, di conversione in legge del DL n. 111/2021, **l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal servizio** da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile, di fatto, viene fatta **retroagire** a partire **dal 1° luglio 2021**. Ciò implicherà, verosimilmente, di dover riconsiderare eventuali assenze dal servizio, da parte dei lavoratori in questione, intercorse nel periodo 1° luglio - 1° ottobre 2021, **periodo in precedenza scoperto. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'INPS.**

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI